

COME VALUTARE I REQUISITI PROFESSIONALI DEL RESPONSABILE TECNICO



INTRODUZIONE

Per l'avvio di un'attività di autoriparazione va presentata una **SCIA** (segnalazione certificata di inizio attività) al Registro delle imprese/Albo Imprese Artigiane.

Con la SCIA viene nominato - per ogni luogo (sede e/o unità locale) dell'impresa dove viene esercitata l'attività di autoriparazione - un **responsabile tecnico** che deve essere immedesimato nell'impresa (non essere cioè un consulente esterno) e che deve possedere specifici **requisiti professionali**.

Con le presenti schede è possibile **verificare in autonomia** se una persona è in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa e sono indicati i **documenti** che vengono esaminati nell'istruttoria della SCIA e che dovranno quindi essere allegati alla SCIA (ad eccezione della visura che viene acquisita d'ufficio). I controlli non sono effettuati se l'interessato è **già stato responsabile tecnico** in altra impresa di autoriparazione per la stessa sezione di attività per cui si sta chiedendo il riconoscimento per almeno 3 anni negli ultimi 5 (il calcolo decorre dalla data di presentazione della SCIA).

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare le **Istruzioni compilazione dei modelli di denuncia inizio attività** - Guida Triveneto 2016 <https://bit.ly/31Qwh2i>

Le successive schede **descrivono i singoli casi** per cui sono riconosciuti i requisiti professionali:

- Diploma di laurea o diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materia tecnica attinente l'attività (pag. 2)
- Attestato professionale o di promozione al IV anno di istituto tecnico industriale in materia tecnica attinente l'attività seguiti da esperienza lavorativa (pag. 3)
- Esperienza lavorativa come operaio qualificato (pag. 5)
- Esperienza lavorativa come titolare, socio collaboratore o familiare lavorante (pag. 7)



LA CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI AUTORIPARAZIONE

La legge n. 112/1992 distingue l'attività di autoriparazione nelle seguenti sezioni:

- A) Meccatronica
- B) Carrozzeria
- C) Gommista



AVVERTENZE GENERALI

- Il calcolo dell'esperienza lavorativa acquisita (quando richiesta) si calcola all'interno di **un intervallo di 5 anni** che decorrono dalla data di presentazione della SCIA
- Nel calcolo del periodo lavorativo richiesto è ammesso il cumulo tra esperienze lavorative diverse (ad es. è ammesso il cumulo tra l'esperienza maturata come operaio e quella di collaboratore familiare lavorante)
- La sezione di autoriparazione per cui l'impresa è abilitata prevale su quelle abilitate con il titolo di studio. Ad es. se un diploma abilita per le sezioni meccatronica e carrozzeria, ma l'impresa dove si è lavorato è in possesso della sola abilitazione per la sezione carrozzeria, viene riconosciuta solo la sezione carrozzeria.
- L'esperienza lavorativa con inquadramento di **responsabile/addetto di un centro revisioni auto non è riconosciuta** come esperienza lavorativa abilitante per l'attività di autoriparazione

DIPLOMA DI LAUREA O DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO IN MATERIA TECNICA



COSA DICE LA NORMATIVA

L'art. 7 comma 2 lettera c) della legge 122/1992 riconosce il possesso dei requisiti professionali a chi ha conseguito un diploma di:

- laurea
- istruzione secondaria di secondo grado

in materia tecnica attinente l'attività



LAUREE E DIPLOMI RICONOSCIUTI

A seguito dell'introduzione dell'autonomia per le università e gli istituti scolastici non è possibile individuare a priori un elenco di lauree e diplomi in materie tecniche abilitanti.

E' quindi sempre necessario verificare il **singolo curriculum di studio**.

A titolo orientativo - per i titoli di studio rilasciati prima di tale autonomia - è possibile fare riferimento alla tabella pubblicata nelle **Istruzioni compilazione dei modelli di denuncia inizio attività - Guida Triveneto 2016**

<https://bit.ly/2Ye81G1>



DOCUMENTAZIONE CHE VIENE ESAMINATA

Diploma di laurea ed esami sostenuti (le Università rilasciano online l'autocertificazione conseguimento titolo con esami)

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado completo del piano di studi

*inviando a verifica.requisiti@pd.camcom.it l'elenco degli esami sostenuti (oppure il piano di studi per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado) è possibile ricevere un parere preventivo sul possesso dei requisiti professionali



NOTE DI APPROFONDIMENTO

- ***Meccatronica** Dal 5.1.2013 la Legge n. 224/2012 ha introdotto la nuova sezione meccatronica che ricomprende le precedenti sezioni di meccanica/motoristica ed elettrauto, ora soppresse. Pertanto i soli titoli di studio direttamente abilitanti per la sezione meccatronica sono quelli che prevedono lo studio della meccatronica oppure di materie riconducibili sia alla ex-sezione meccanica-motoristica che alla ex-sezione elettrauto.
- I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere riconosciuti dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) attraverso una procedura online descritta qui: www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/titoli-professionali-esteri.

L'eventuale riconoscimento viene accertato tramite un decreto del Ministero che sarà allegato alla SCIA al posto del titolo di studio originale.

ATTESTATO PROFESSIONALE O DI PROMOZIONE AL IV ANNO DI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE + ESPERIENZA LAVORATIVA



COSA DICE LA NORMATIVA

L'art. 7 comma 2 lettere a) e b) della legge n. 122/1992 riconosce il possesso dei requisiti professionali a chi ha conseguito:

- un **attestato di qualifica** disciplinato dalla normativa in materia di formazione professionale (legge n. 845/1978) attinente all'attività per cui si chiede il riconoscimento dei requisiti professionali
- un **attestato di promozione al IV anno** di Istituto Tecnico Industriale attinente all'attività per cui si chiede il riconoscimento dei requisiti professionali

seguito da un periodo di inserimento di almeno **1 anno negli ultimi 5** (il calcolo decorre dalla data di presentazione della SCIA) come **operaio qualificato** alle dirette dipendenze di una impresa abilitata.

In alternativa, viene riconosciuta l'esperienza maturata come **titolare, socio o collaboratore familiare lavorante**.



ATTESTATI RICONOSCIUTI

L'attestato di qualifica deve fare riferimento alla l. n. 845/1978 (normativa di riferimento per la formazione professionale).

Non è possibile individuare a priori un elenco di attestati abilitanti perché i curricula di studio possono variare.

E' quindi sempre necessario verificare il **singolo piano di studi**.



DOCUMENTAZIONE CHE VIENE ESAMINATA

- **Attestato** di qualifica o di promozione al IV anno di Istituto tecnico Industriale completo del piano di studi (per verificare se è abilitante e per quali sezioni)
- **Visura** dell'impresa datore di lavoro (per verificare se è abilitata per la sezione di attività per cui si sta chiedendo il riconoscimento nel periodo di collaborazione)
- contratto di assunzione o scheda Unilav per l'assunzione (per verificare la mansione assegnata e il CCNL applicato)
- Ultima busta paga (per verificare l'esperienza di almeno un anno a tempo pieno e il livello di inquadramento)

in alternativa, se l'esperienza è maturata come titolare, socio, collaboratore familiare

- Denuncia iscrizione INAIL per verificare - attraverso l'attività dichiarata in denuncia ed il relativo codice rischio attribuito (6412/6221) - che l'attività esercitata sia riconducibile alle sezioni di cui si chiede l'abilitazione
- Base calcolo premi (per verificare l'anno di attività)



NOTE DI APPROFONDIMENTO


- I titoli di studio conseguiti all'estero e la successiva esperienza lavorativa vanno riconosciuti dal Ministero dello sviluppo economico (MISE): www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/titoli-professionali-esteri.

L'eventuale riconoscimento viene accertato tramite un decreto ministeriale da allegare alla SCIA.

- Nel calcolo del periodo lavorativo richiesto è ammesso il cumulo tra esperienze lavorative diverse (ad es. è ammesso il cumulo tra l'esperienza maturata come operaio e quella di collaboratore familiare lavorante)
- In caso di contratto part-time il conteggio è riproporzionato su base annua full-time (1 anno di lavoro part-time al 50% equivale ad un'esperienza lavorativa di 6 mesi).
- Per la verifica dell'inquadramento cfr. la tabella nella scheda "Esperienza lavorativa come operaio qualificato"
- L'esperienza lavorativa deve essere svolta successivamente al conseguimento dell'attestato.
- La sezione di autoriparazione per cui l'impresa è abilitata prevale su quelle abilitate con il titolo di studio. Ad es. un attestato abilita per le meccanica e carrozzeria, ma l'impresa in cui si ha lavorato possiede la sola carrozzeria, viene riconosciuta solo la sezione carrozzeria
- ***Meccatronica** Dal 5.1.2013 la L. n. 224/2012 ha introdotto la nuova sezione meccatronica che ricomprende le sezioni di meccanica/motoristica ed elettrauto, ora soppresse. Pertanto i soli titoli di studio direttamente abilitanti per la sezione meccatronica sono quelli che prevedono lo studio della meccatronica oppure di materie riconducibili sia alla ex-sezione meccanica-motoristica che alla ex-sezione elettrauto. Allo stesso modo se il dipendente è stato inquadrato con una mansione specifica, diversa da meccatronico (ad es. meccanico o elettrauto) viene richiesta un'autocertificazione del datore di lavoro che attesti che il lavoratore ha svolto mansioni riconducibili alla meccatronica. Il conteggio del periodo lavorativo decorre dalla data di abilitazione della sezione meccatronica (se tale abilitazione è stata conseguita a seguito di presentazione di fatture, viene considerata la data di abilitazione alle sezioni di elettrauto e/o meccanica-motoristica).

ATTESTATO PROFESSIONALE o DI PROMOZIONE AL IV ANNO DI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE + ESPERIENZA LAVORATIVA

FLUSSO DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI



ESPERIENZA LAVORATIVA COME OPERAIO QUALIFICATO



COSA DICE LA NORMATIVA

L'art. 7 comma 2 lettera a) della legge 122/1992 riconosce il possesso dei requisiti professionali a chi ha lavorato per **almeno 3 anni negli ultimi 5** (il calcolo decorre dalla data di presentazione della SCIA) alle dipendenze di una **impresa abilitata come operaio qualificato**



L'INQUADRAMENTO CONTRATTUALE DI OPERAIO QUALIFICATO

Con la seguente tabella è possibile controllare se un lavoratore è stato inquadrato come operaio qualificato.

Per utilizzare la tabella è necessario conoscere il CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro) applicato ed il livello di inquadramento. Queste informazioni si trovano nel contratto di assunzione oppure (in alcuni casi) direttamente nella busta paga.

Nella tabella sono riportati i principali CCNL utilizzati dalle imprese di autoriparazione. Se non è presente il CCNL applicato è possibile scrivere a verifica.requisiti@pd.camcom.it per approfondimenti.

CCNL (codice INPS indicato in busta paga)	Livelli di operaio qualificato
Metalmeccanica - industria (113)	Livello III - III/superiore - IV - V - V/superiore - VI
Metalmeccanica - piccola e media industria (115)	Livello III - IV - V
Metalmeccanica - artigianato (116)	Livello V - IV - III
Commercio - fino a 14 dipendenti	Livello IV - III - II
Commercio - da 15 a 50 dipendenti	Livello V - IV - III
Commercio - da 51 dipendenti in poi	Livello VI - V - IV



DOCUMENTAZIONE CHE VIENE ESAMINATA

- Visura dell'impresa datore di lavoro (per verificare se è abilitata per la sezione di attività di autoriparazione per cui si sta chiedendo il riconoscimento nel periodo di collaborazione)
- Contratto di assunzione o scheda Unilav per l'assunzione (per verificare la mansione assegnata e il CCNL applicato)
- Una busta paga per anno per tre anni (per verificare l'esperienza di almeno tre anni a tempo pieno e il livello di inquadramento)




NOTE DI APPROFONDIMENTO

- Nel calcolo del periodo lavorativo richiesto è ammesso il cumulo tra esperienze lavorative diverse (ad es. è ammesso il cumulo tra l'esperienza maturata come operaio e quella di collaboratore familiare lavorante)
- L'apprendistato NON viene riconosciuto come esperienza lavorativa.
- In caso di contratto part-time il conteggio è riproporzionato su base annua full-time (1 anno di lavoro part-time al 50% equivale ad un'esperienza lavorativa di 6 mesi).
- ***Meccatronica** Dal 5.1.2013 la L. n. 224/2012 ha introdotto la nuova sezione meccatronica che ricomprende le sezioni di meccanica/motoristica ed elettrauto, ora soppresse. Se il dipendente è stato inquadrato con una mansione specifica, diversa da meccatronica (ad es. meccanico o elettrauto) viene richiesta un'autocertificazione del datore di lavoro che attesti che il lavoratore ha svolto mansioni riconducibili alla meccatronica.

Il conteggio del periodo lavorativo decorre dalla data di abilitazione della sezione meccatronica (se tale abilitazione è stata conseguita a seguito di presentazione di fatture, viene considerata la data di abilitazione alle sezioni di elettrauto e/o meccanica-motoristica).

ESPERIENZA LAVORATIVA COME OPERAIO QUALIFICATO



ESPERIENZA LAVORATIVA COME TITOLARE SOCIO COLLABORATORE FAMILIARE LAVORANTE



COSA DICE LA NORMATIVA

Ai sensi delle direttive emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico (circolare n.3286/C del 19 giugno 1992 e successive), l'esperienza professionale (di almeno 3 anni negli ultimi 5) maturata in qualità di operaio qualificato può, in alternativa, essere sostituita da una equivalente esperienza professionale (in un'impresa abilitata) acquisita sotto forma di collaborazione tecnica continuativa da parte del collaboratore familiare, socio lavoratore e titolare di impresa individuale



DOCUMENTAZIONE CHE VIENE ESAMINATA

- Visura dell'impresa datore di lavoro (per verificare se è abilitata per la sezione di attività di autoriparazione per cui si sta chiedendo il riconoscimento)
- Denuncia iscrizione INAIL (per verificare - attraverso l'attività dichiarata in denuncia ed il relativo codice rischio attribuito - che l'attività esercitata sia riconducibile alle sezioni di cui si chiede l'abilitazione)
- Base calcolo premi (per verificare i 3 anni di attività)



NOTE DI APPROFONDIMENTO

- Ai fini del possesso dei requisiti, vengono riconosciute tutte le sezioni possedute dall'impresa presso cui è stata svolta la collaborazione tecnica continuativa.
- Il titolare, socio o collaboratore familiare deve risultare lavorante iscritto all'INAIL per attività riconducibili alle sezioni dell'autoriparazione (non è ammessa l'iscrizione per attività con codice rischio diverso da 6412 per meccatronica-gommista oppure 6221 per carrozzeria).
- Non viene riconosciuta l'attività svolta da un amministratore di società che non sia anche socio.
- ***Meccatronica** Dal 5.1.2013 la L. n. 224/2012 ha introdotto la nuova sezione meccatronica che ricomprende le sezioni di meccanica/motoristica ed elettrauto, ora soppresse. Il conteggio del periodo lavorativo decorre dalla data di abilitazione della sezione meccatronica (se tale abilitazione è stata conseguita a seguito di presentazione di fatture, viene considerata la data di abilitazione alle sezioni di elettrauto e/o meccanica-motoristica).

ESPERIENZA LAVORATIVA COME TITOLARE SOCIO COLLABORATORE FAMILIARE LAVORANTE

FLUSSO DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI

